

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 576 del 15/03/2021

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 606 del 03/03/2021

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di "reception e accoglienza" CIG 833556235E-revoca aggiudicazione ed intera procedura ex art. 21 quinquies L. 241/1990

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "*Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*", con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

vista la Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto "*Svolgimento funzioni di dirigente dell'Area 8, dell'Area 9 e affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3 e Area 5 all'Ing. Mauro Lenti e Area 6 al dott. Damiano Colaiacomo*" con al quale viene conferita, fra le altre cose, la dirigenza "ad interim" dell'Area 3 "Gare e Contratti" e dell'Area 5 "Servizi Tecnici e Sicurezza" all'Ing. Mauro Lenti a far data dal 1° aprile 2020;

vista la Determinazione Direttoriale n. 2804 del 01 dicembre 2020 avente ad oggetto: "*Proroga conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 31 dicembre 2020*";

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 "*Delega al Dirigente dell'Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip*";

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: "*Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative*";

vista la determina n. 1 del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto: "*Conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal regolamento per la disciplina dell'Area Posizioni organizzative Disco – Annualità 2021*";

premesso che con Determinazione Direttoriale n. 1328 del 8 giugno 2020, a cui si rinvia a *relationem* è stata indetta una Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di "reception e accoglienza" da eseguirsi presso gli uffici amministrativi e le residenze universitarie di DiSCo, per la durata di 12 mesi a far data dalla stipula del contratto;

preso atto della determina direttoriale n. 1455 del 22 giugno 2020, di rettifica dell'allegato alla determina direttoriale n. 1328 del 8 giugno 2020 in ragione della presa d'atto che uno degli operatori economici invitati era in stato di liquidazione e pertanto era stato cancellato dal registro delle imprese alla data del 20 giugno 2019;

premesse che alla presente procedura l'Amministrazione ha individuato cinque operatori da invitare sulla base dei seguenti criteri: “operatori che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura aperta sopra soglia per la “Gestione Residenze” (indetta con determinazione direttoriale n. 591 del 19 maggio 2016) per l'esecuzione del servizio di reception e accoglienza, i quali abbiano superato in tale gara il vaglio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, che in ragione della loro passata partecipazione abbiano perciò conoscenza dei luoghi in cui il servizio deve essere espletato in modo da consentire un più rapido svolgimento della odierna procedura per la previsione di sopralluoghi solo facoltativi senza pregiudizio per la presentazione di offerte valide”;

visto l'Allegato 1 alla determina a contrarre, come rettificato dalla successiva d.d. 1455 del 22 giugno 2020 per le ragioni ivi esposte, pubblicato successivamente alla data di scadenza delle offerte per garantire la segretezza delle medesime, nel quale sono elencati gli operatori invitati, come di seguito specificato:

“1) TECNOCONTROL VIGILANZA SPA (pec: appalti_tecnocontrolsap@legalmail.it) 2) TEAM SERVICE SOC. COOP ARL (pec: teamserviceconsortile@pec.it) 3) ARIETE (.pec: ariete.soc.coop@legalmail.it) 4) ALFREDO CHECCHINI (pec: alfredocecchini@legalmail.it) 5) CIS COOP ITALIANA SERVICE (pec: capitalserv@pec.confcooperative.it) Tali operatori sono stati individuati attingendo tra quelli partecipanti alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’ADISU DI ROMA UNO, DELL’ADISU DI ROMA DUE, DELL’ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (COMPRESO IL CED), (ADISU METROPOLITANA) – LOTTO 1 E DELL’ADISU DI CASSINO (LAZIO MERIDIONALE) – LOTTO 2 E DELL’ADISU DI VITERBO (LAZIO SETTENTRIONALE) – LOTTO 3, con riferimento allo specifico servizio di reception e accoglienza, i quali abbiano superato le verifiche della fase amministrativa (si v. Verbale n. 6 del 9 marzo 2017).”;

visto che tutti i documenti relativi alla procedura *de quo* sono stati pubblicati sul sito istituzionale: <http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-negoziata-ai-sensi-dellart-63-del-d-lgs-50-2016-per-laffidamento-del-servizio-di-reception-e-accoglienza-da-eseguirsi-presso-gli-uffici-amministrativi-e/> e che, inoltre, la presente procedura è stata pubblicata sul Servizio contratti pubblici (SCP), attraverso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce il servizio con cui si dà adempimento agli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici per quanto riguarda la pubblicità dei bandi, avvisi ed esiti di gara e la programmazione di lavori, servizi e forniture;

vista la determina direttoriale n. 2218 del 23 settembre 2020, cui si rinvia *per relationem*, con la quale è stata aggiudicata la procedura in questione alla soc. TEAM SERVICE sco. Cons. srl (Via Angelo Bargoni, 8 -00153 ROMA– PI 07947601006), con decorso contrattuale a far data dal 1° ottobre 2020;

considerato che con pec del 28 settembre 2020 è stato comunicato alla Stazione appaltante che era stato notificato ricorso al TAR Lazio per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determina direttoriale n. 2218/2020 con conseguente diffida alla stipula del relativo contratto;

considerato che ad impugnare l’aggiudicazione di cui alla determina direttoriale n. 2218/2020 è stato uno degli operatori facenti parte del RTI coinvolto nel contenzioso della procedura di “Gestione Residenze”;

considerato che l’Amministrazione, in attuazione dell’art. 32 co. 11 d.lgs. n. 50/2016 e smi, non ha potuto procedere alla stipula del contratto relativo al servizio di “reception e accoglienza” in favore dell’operatore aggiudicatario, dandone comunicazione a quest’ultimo con pec del 29.09.2020;

considerato che, per il R.G. n. 7827/2020, la relativa udienza presso il TAR del Lazio è stata fissata al 15 dicembre 2020, stante la rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare;

considerato che in pendenza di giudizio è stata disposta la proroga a copertura del servizio di reception e portierato dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;

preso atto che all'udienza del 15 dicembre 2020 la causa di cui al R.G. n. 7827/2020 è stata cancellata dal ruolo;

vista la sentenza del Consiglio di Stato 2 novembre 2020 n. 6732, nel frattempo sopravvenuta, che definisce il contenzioso relativo all'originaria procedura di global-service (procedura di gara per la "Gestione Uffici e Residenze");

viste le determinazioni direttoriali n. 130, n.131, n. 132 del 29 gennaio 2021, con cui l'Amministrazione in esecuzione della su richiamata pronuncia, ha, tra l'altro, confermato l'aggiudicazione della procedura originaria al RTI così composto: Consorzio Integra Società Cooperativa – Tedeschi S.r.l. – National Services Group S.r.l. – Hexiss (avente come ausiliaria la società SISTEMI SRL – SISTEMI FIDUCIARI);

considerato che l'aggiudicazione della presente "procedura-ponte" era comunque condizionata dal contenzioso sulla precedente procedura di gara per la "Gestione Uffici e Residenze" dell'Ente (determinazioni direttoriali nn. 2091, 2092 e 2093 del 9 luglio 2018), come l'Amministrazione ha compiutamente specificato in tutta la documentazione di gara in modo da renderne edotti da subito gli operatori concorrenti, chiarendo espressamente che: ***"L'Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di non procedere con la relativa aggiudicazione ovvero revocarla e/o di non procedere con la stipula del contratto ovvero procedere alla sua risoluzione, in base all'esito del contenzioso in essere, anche con riferimento ai provvedimenti successivamente formalizzati dalla Stazione appaltante sempre in merito alla procedura di "Gestione Uffici e Residenze" (es. provvedimenti di esclusione, etc.), che comunque ricomprendano il servizio in oggetto, con conseguente stipula del relativo contratto inerente alle sedi territoriali interessate, e senza che possano essere avanzate pretese risarcitorie e/o indennitarie di alcun tipo dagli operatori concorrenti nella presente procedura. Si fa salva in ogni caso la facoltà di non procedere ovvero revocare l'aggiudicazione e/o di non stipulare ovvero risolvere il contratto, anche nel caso di attivazione da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o CONSIP di Convenzione cui l'Amministrazione possa aderire"***;

ritenuto pertanto che si è verificata la condizione espressamente menzionata nella documentazione della presente procedura-ponte, che giustifica **"la facoltà di non procedere con la relativa aggiudicazione ovvero revocarla e/o di non procedere con la stipula del contratto ovvero procedere alla sua risoluzione, in base all'esito del contenzioso in essere, anche con riferimento ai provvedimenti successivamente formalizzati dalla Stazione appaltante sempre in merito alla procedura di "Gestione Uffici e Residenze", che comunque ricomprendano il servizio in oggetto, con conseguente stipula del relativo contratto inerente alle sedi territoriali interessate, e senza che possano essere avanzate pretese risarcitorie e/o indennitarie di alcun tipo dagli operatori concorrenti nella presente procedura"**;

visto l'art. 21 *quinquies* L. n. 241/1990 e smi che espressamente prevede che:

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del

provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.[...]";

considerato che la giurisprudenza ammette l'esercizio del potere di revoca anche dopo l'intervenuta aggiudicazione e prima della stipula del contratto, subordinandolo ad un adeguato onere motivazionale posto che il ritiro di un'aggiudicazione legittima postula, in particolare, la sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico (o una rinnovata valutazione di quelle originarie) particolarmente consistenti e preminenti sulle esigenze di tutela del legittimo affidamento ingenerato nell'impresa (TAR Campania, n. 5368/2019; CdS, n. 2095/2016);

considerato che nel caso di specie la revoca dell'aggiudicazione ed il ritiro della procedura indetta è ampiamente giustificato dalla sopravvenuta definizione del contenzioso ad opera della sopra menzionata pronuncia del Consiglio di Stato e dalle conseguenti necessitate valutazioni della Stazione appaltante volte ad adeguarvisi;

considerato infatti che tali sopravvenute circostanze sono idonee ad integrare quei "*sopravvenuti motivi di pubblico interesse*" ovvero quel "*mutamento della situazione di fatto non prevedibile*" (al momento di adozione del provvedimento di indizione), che fondano l'esercizio legittimo del potere di revoca da parte dell'Amministrazione di DISCO;

considerato che la gara-ponte è stata indetta nel giugno 2020, per fronteggiare la pendenza di un contenzioso su precedente gara in cui il servizio in questione è ricompreso, e che prefigurandosi come lungo e complesso ha appunto indotto l'Amministrazione a valorizzare la funzione di tali procedure-ponte per migliorare il servizio e porre fine al regime di proroga del medesimo;

considerato infatti che, sebbene la pendenza del contenzioso fosse fatto notorio e pre-esistente, la relativa tempistica di conclusione non era affatto determinabile ed anzi tale da far ritenere una sua lunga protrazione, a copertura della quale l'Amministrazione ha pertanto valutato come maggiormente aderente al miglior perseguimento dell'interesse pubblico l'indizione di una "procedura ponte" in luogo del regime di proroga tecnica;

vista la comunicazione del 31 agosto 2020 con cui l'Avvocatura di Stato ha informato l'Amministrazione che l'udienza presso il Consiglio di Stato riguardante il contenzioso sulla procedura di "Gestione Residenze", originariamente fissata per il 12 dicembre 2020, era stata anticipata al 29 ottobre 2020 su espressa richiesta dei soli ricorrenti principale ed incidentale (RTI Integra ed RTI GSA);

preso atto della successiva imprevista accelerazione processuale che ha portato alla definizione del contenzioso originario (Consiglio di Stato 2 novembre 2020 n. 6732) con le conseguenti complesse valutazioni ed attività amministrative volte a darvi esecuzione;

ritenuto pertanto che la revoca in autotutela non sia né irragionevole né illogica, ma anzi costituisca il logico corollario della decisione di indizione delle gare-ponte, le cui condizioni erano completamente rese nota agli operatori concorrenti, essendo specificata in tutta la documentazione di gara lo stretto collegamento funzionale tra la procedura-ponte e l'esito del contenzioso relativo alla precedente gara di global-service;

visto il consolidato orientamento per cui "*la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione non è una responsabilità da provvedimento ma da comportamento, gravando anche sulla pubblica amministrazione l'obbligo sancito dall'art. 1337 c.c. di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative, ossia di rispettare i doveri di lealtà e di correttezza e di porre in essere comportamenti che salvaguardino l'affidamento della controparte in modo da non sorprendere la sua fiducia sulla conclusione del contratto e pertanto l'affidamento consolidato dell'aggiudicatario possa ritenersi tutelabile a condizione che ricorrano tre elementi costitutivi: un elemento oggettivo, consistente nella*

chiarezza, certezza e univocità del vantaggio del privato, che deve trovare fonte in un comportamento attivo; un elemento soggettivo, rappresentato dalla plausibile convinzione del privato di aver titolo all'utilità ottenuta; un elemento cronologico, ovvero il passaggio del tempo che rafforza la convinzione della spettanza del bene della vita ottenuto (Tar Campania, n. 69/2021; CdS, n. 3674/2016; CdS, n. 3237/2015)";

ritenuto che invece non può configurarsi, nel caso di specie, alcun legittimo affidamento in capo alle imprese utilmente classificate in ordine al perfezionamento della procedura-ponte, posto che l'Amministrazione ha sin dall'inizio dato la massima pubblicità, in tutti gli atti della gara-ponte, alla circostanza della pendenza di un contenzioso concernente anche i servizi oggetto delle c.d. gare-ponte ed alle conseguenze legate all'esito di tale contenzioso, condizionanti il perfezionamento delle suddette gare-ponte;

considerato pertanto che gli operatori concorrenti, accettando l'invito a partecipare alla presente procedura-ponte, ne hanno parimenti accettato le condizioni essendo edotti di ogni circostanza ed informazione al riguardo;

considerata quindi la non configurabilità, nel caso di specie, di alcuna forma di responsabilità pre-contrattuale o di altra natura in capo all'Amministrazione, avendo essa tenuto un costante comportamento di buona fede anche ottemperando a tutti gli "obblighi informativi" in ordine alla procedura bandita ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 50/2016 e smi e alle circostanze e condizioni che ne avrebbero potuto condizionare l'esito ed essendo successivamente impedita dallo stipulare il contratto per l'intervenuta impugnazione dell'aggiudicazione;

considerato altresì che non appare configurabile, per le medesime ragioni esposte, un affidamento qualificato di alcun operatore, essendo questi consapevoli delle condizioni dell'indetta procedura e avendole accettate con la partecipazione;

considerato che non appare configurabile un affidamento qualificato dell'aggiudicatario neanche a seguito della successiva aggiudicazione, posto che la mancata stipula del contratto è dovuta a ragioni non dipendenti dall'Amministrazione, ma in adempimento di un divieto di legge, per l'intervenuta impugnativa dell'aggiudicazione (da parte di uno degli operatori coinvolti nel contenzioso sulla procedura di "Gestione delle Residenze"), di cui è stata comunque tempestivamente data comunicazione all'aggiudicatario con pec del 29.09.2020;

tenuto altresì conto che, essendo gli operatori invitati alla procedura-ponte scelti tra quelli utilmente partecipanti alla precedente procedura aperta di "Gestione Residenze" oggetto del contenzioso, essi presentavano già un grado elevato di conoscenza delle strutture tale da non doversi richiedere particolari oneri aggiuntivi nella partecipazione alla successiva gara-ponte, ora revocata;

ritenuto pertanto non sussistere i presupposti per un risarcimento del danno né per la corresponsione di un indennizzo in capo all'aggiudicatario né ad alcun altro operatore coinvolto;

vista la nota prot. num. 4953/21 del 12 febbraio 2021 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca trasmessa all'operatore aggiudicatario TEAM SERVICE s.co. a mezzo pec del 12 febbraio 2021;

preso atto che l'operatore TEAM SERVICE s.co. non ha riscontrato tale comunicazione di avvio del procedimento né inviato alcuna memoria o documentazione;

visto l'art. 28 lett. c) del *Regolamento di DISCO per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50* approvato con delibera del C.d.A. di DISCO n. 16 del 13 novembre 2019, a tenore del quale l'incentivo può essere liquidato «per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione»;

ritenuto che per la procedura in oggetto, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di DISCO sopra menzionato, sono maturati e quindi possono liquidarsi incentivi per le funzioni tecniche espletate in ordine alle procedure di bando;

vista la nota prot. num. 1913 del 26 gennaio 2021 del Direttore Generale, con la quale si chiede l'annullamento degli impegni di spesa previsti per le gare-ponte, nelle more della loro revoca;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza -DiSCo";

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: "Legge di stabilità regionale 2021";

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;

visto lo Statuto dell'Ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. **che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di revocare la determina direttoriale n. 2218/2020 di aggiudicazione**, in favore della soc. TEAM SERVICE, della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di "reception e accoglienza" da eseguirsi presso gli uffici amministrativi e le residenze universitarie di DiSCo- CIG. 833556235E, **nonché l'intera procedura indetta con d.d. 1328/2020;**
3. **di** prendere atto che i connessi impegni di spesa sono stati annullati con la determina direttoriale n. 109 del 28 gennaio 2021;
4. **di** assumere le seguenti somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche, sul bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2021:

Capitolo	Art.	PDCI	Importo €
63049	6	1.03.02.13.001	1.133,27 €

22011	11	1.03.02.13.001	26.105,83 €
22011	21	1.03.02.13.001	9.206,19 €
22011	31	1.03.02.13.001	3.068,73 €
22011	41	1.03.02.13.001	3.068,73 €
22011	51	1.03.02.13.001	6.137,46 €
totale			48.720,19 €

5. **che** la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo è stata nominata con la determina direttoriale n. 1328/2020, alla quale si rinvia;
6. **che** l'esatta individuazione degli importi di cui al punto 4, da corrispondersi ai dipendenti facenti parte della struttura tecnico-amministrativa nominata, con conseguente eventuale rideterminazione dei relativi impegni, è rimessa all'Ufficio del Personale, preposto alla loro liquidazione;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;
8. **che** il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Laura Toti, Dirigente dell'Area "Risorse finanziarie";
9. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **04/03/2021**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **10/03/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	63049	494	1	01	03	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	1.133,27
2021	22011	495	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	26.105,83
2021	22011	496	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.068,73
2021	22011	497	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.068,73
2021	22011	498	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	6.137,46
2021	22011	507	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	9.206,19

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **11/03/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **12/03/2021**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 606 del 03/03/2021, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **15/03/2021**